



# La salvaguardia degli equilibri di bilancio

## **Andrea Ziruolo**

Professore ordinario di Economia Aziendale e  
Direttore CEPASS dell'Università Gabriele  
d'Annunzio di Chieti-Pescara  
Presidente Comitato scientifico ANCREL

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

Secondo l'art. 119 della Costituzione *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea”*.

Il concorso degli enti territoriali alla politica di risanamento dei conti pubblici intrapresa dall'Italia per rispettare gli accordi assunti con gli altri paesi dell'Unione Europea, prima con il Trattato di Maastricht, quindi con il Patto di Stabilità e Crescita (PSC), può essere analizzato attraverso varie modalità:

- vincoli di finanza pubblica: il patto di stabilità interno, sostituito dal 2016 dal pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012;
- il taglio dei trasferimenti dello stato;
- Il versamento di risorse al bilancio dello Stato;
- la revisione della spesa, con correlati risparmi/versamenti per il bilancio dello Stato;
- l'assunzione di funzioni statali con correlati risparmi per il bilancio dello Stato (per le autonomie speciali);
- obblighi di contenimento di specifiche voci di spesa (riguardanti il personale, di rappresentanza, convegni, autovetture, ecc.).

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

Dal 1999 al 2015, il concorso degli enti territoriali alla politica di risanamento dei conti pubblici è stato realizzato attraverso il Patto di stabilità interno (PSI)

## **Pareggio contabile di bilancio (per le previsioni)**

- enti locali: art. 162, c. 6, del TUEL (pareggio di competenza e equilibrio di parte corrente)
- regioni: art. 5 D.lgs. n. 76/2000 (pareggio di competenza e di cassa).

**Il patto di stabilità interno** Il PSI è stato introdotto dall'art. 28 della legge n. 448 del 1998, e disciplinato con differenti modalità nel corso degli anni:

- destinatari;
- strumenti: tetti di spesa e saldi (di competenza, di cassa, misto, eurocompatibile, ecc.);
- esclusioni;
- monitoraggio e certificazione dei risultati;
- sanzioni;
- accordi e patti regionali.

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

La legge costituzionale n. 1 del 2012 ha introdotto nella Costituzione l'obbligo per tutte le PA di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito in coerenza con l'ordinamento UE (art.97Cost.). Il pareggio di bilancio è stato disciplinato dalla legge n. 243 del 2012 (c.d.legge rinforzata).

La legge n. 243 del 2012 ha definito l'equilibrio di bilancio distintamente per:

- La PA nel suo complesso (capo II);
- Lo Stato;
- Le Amministrazioni Pubbliche territoriali (capo IV);
- Le Amministrazioni Pubbliche non territoriali (capo V).



---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

L'equilibrio di bilancio degli enti territoriali è disciplinato dall' art. 9 della Legge n. 243 del 2012, modificato dalla Legge n. 164 del 2016 a seguito dell'armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011)

## **Prima versione:**

- Pareggio entrate e spese correnti, in termini di competenza e cassa;
- Pareggio entrate e spese finali, in termini di competenza e cassa.

## **Versione vigente:**

- Saldo unico non negativo: di competenza finanziaria tra entrate e spese finali.

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

La legge n. 164/2016 ha consentito il superamento dei vincoli di cassa e del vincolo di parte corrente per effetto dell'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali (D.Lgs. 118/2011) che, «potenziando» il principio della competenza finanziaria permette una corretta rilevazione degli investimenti attraverso gli impegni, rendendo inutili i vincoli sulla cassa.

❖ **Pareggio contabile di bilancio (per le previsioni)**

(enti locali: art. 162, c. 6, del TUEL)

Equilibrio corrente: le spese correnti e il rimborso dei prestiti non devono superare le entrate correnti, l'utilizzo del risultato di amministrazione corrente e il fondo pluriennale vincolato corrente;

Pareggio tra tutte le entrate e le spese di bilancio.

❖ **Pareggio di bilancio (saldo di finanza pubblica)**

Saldo unico non negativo, in termini di competenza finanziaria, tra gli accertamenti per entrate finali e gli impegni per spese finali:

-le entrate finali: titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 118/2011;

-le spese finali: titoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 118/2011

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

Il sistema dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali disciplinato dal titolo IV della legge n. 243 del 2012 è stato ridefinito dalla Corte costituzionale, attraverso le sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 che hanno individuato le modalità di interpretazione e attuazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, recepite dalla circolare RGS n. 5/2020.

**Sentenza n. 247 del 2017:** «...l'avanzo di amministrazione rimane nelle disponibilità dell'ente che lo realizza...» «...non può essere oggetto di prelievo forzoso...» attraverso i vincoli del pareggio di bilancio; «...l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali.».

**Sentenza n. 101 del 2018:** per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore, purché la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali «risultato di amministrazione» e «fondo pluriennale vincolato» e, più in generale, non violi i principi costituzionali della copertura delle spese, dell'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e della “chiamata” degli enti territoriali ad assicurare la sostenibilità del debito (art. 97, primo comma, secondo periodo, Cost.).

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 819 a 830) ha introdotto nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

Dal 2019 gli enti territoriali sono in equilibrio in presenza dell'avanzo di competenza dell'esercizio non negativo (pareggio tra il totale delle entrate e delle spese di competenza). Tale avanzo non negativo:

- consente l'utilizzo dei risultati di amministrazione (limitato per gli enti in disavanzo) e del fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118 del 2011;
- supera il "doppio binario" dei vincoli di finanza pubblica/equilibri di bilancio;
- non prevede sanzioni per chi non rispetta l'equilibrio, ma la possibilità di intervento dello Stato in caso di andamenti di spesa non compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

Il comma 821 prevede che il risultato di competenza dell'esercizio è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le modalità di calcolo del risultato di competenza sono state individuate dal DM 1 agosto 2019, che ha definito un percorso di verifica graduale del risultato di competenza dell'esercizio, attraverso l'elaborazione di tre saldi, con l'inserimento progressivo delle componenti che concorrono alla loro determinazione:

1. Avanzo di competenza
2. Equilibrio di bilancio
3. Equilibrio complessivo

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che l'Avanzo di competenza e l'Equilibrio di bilancio sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio.

Ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono:

1. Garantire un **Avanzo di competenza**.
2. **Tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
3. Il rispetto dell'**Equilibrio complessivo** rappresenta la capacità dell'ente di garantire anche la copertura integrale di tutti gli accantonamenti, compresi quelli effettuati in sede di rendiconto.

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

1) **Avanzo di competenza**, pari alla differenza tra il totale complessivo delle entrate e il totale complessivo delle spese. Rappresenta il livello minimo dell'equilibrio che deve essere necessariamente conseguito.

+ **Utilizzo avanzo di amministrazione**  
+ **Fondo pluriennale vincolato di parte corrente**  
+ **Fondo pluriennale vincolato in c/capitale**  
+ **Totale entrate accertate nell'esercizio**

+ **Disavanzo di amministrazione da ripianare nell'esercizio**  
+ **Fondo pluriennale vincolato di parte corrente**  
+ **Fondo pluriennale vincolato in c/capitale**  
+ **Fondo anticipazioni di liquidità**  
+ **Totale spese impegnate nell'esercizio**

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE (+)

TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)

---

**AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA**

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

2) **Equilibrio di bilancio**, pari al risultato di competenza al netto delle risorse accantonate nel bilancio (fondi spese potenziali) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Rappresenta il risultato di bilancio cui gli enti devono tendere, per garantire, a consuntivo, la copertura integrale anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio

**a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)**

**b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)**

**c) Risorse vincolate nel bilancio (+)**

---

**d) EQUILIBRIO DI BILANCIO (d=a-b-c)**



---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

3) **L'equilibrio complessivo**, pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto. Rappresenta la capacità dell'ente di garantire anche la copertura integrale di tutti gli accantonamenti, compresi quelli effettuati in sede di rendiconto a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

**d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)**

**e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)**

**f) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (f=d-e)**

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

**Il sistema vigente dei vincoli di finanza pubblica**, prevede per gli enti territoriali due differenti obiettivi:

1. a livello di comparto, **IL PAREGGIO DI BILANCIO** previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012: saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, **senza** utilizzo avanzi, **senza** Fondo pluriennale vincolato e senza debito, ridefinito in attuazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017 che lo ha definito "criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali";
2. per ciascun ente territoriale, **IL RISULTATO DI BILANCIO NON NEGATIVO** previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018: saldo tra le entrate totali e le spese totali, compreso il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) verifica annualmente il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali sulla base dei bilanci e dei rendiconti inviati alla BDAP

- ❖ Il rispetto degli equilibri previsti dall'art.1, comma 821, Legge n. 145 del 2018 e disciplinati dal DM 1 agosto 2019 è verificato per ciascun ente, esaminando i prospetti degli equilibri allegati al rendiconto della gestione. A legislazione vigente, il mancato rispetto di tali equilibri non è sanzionato.
- ❖ Il rispetto dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 è verificato a livello di comparto.
  - **Ex ante**, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione triennali, con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio. In caso di mancato rispetto, gli enti responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione RGS alle Regioni interessate, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio".
  - **Ex post**, sulla base delle informazioni dei rendiconti. In caso di mancato rispetto, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

---

# L'evoluzione dei vincoli di finanza pubblica

---

La verifica ex ante della RGS del rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 costituisce **il presupposto** per la legittima contrazione del debito previsto dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 10 della medesima legge n. 243 del 2012. L'art. 119 Cost. prevede che gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

L'art. 10, c. 3, della L. n. 243 del 2012 prevede che *“le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione”*.

---

# Principio dell'equilibrio di bilancio

(principio generale n. 15, All. 1 al D.Lgs. N. 118/2011)

---

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

**L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali** che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

---

# Principio dell'equilibrio di bilancio

(principio generale n. 15, All. 1 al D.Lgs. N. 118/2011)

---

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, **concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.**

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

**L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.**

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

---

# Controllo sugli equilibri finanziari

(Art. 147-quinquies, D.Lgs. N. 267/2000)

---

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. **Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.**

---

# Gli equilibri finanziari in corso d'anno

---

Gli equilibri da presidiare nell'ambito della gestione dell'ente locale sono molteplici e sono tra di loro fortemente interrelate, dovendo riguardare simultaneamente:

- a) **la gestione di competenza**, in relazione all'andamento delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso tanto in termini di stanziamento quanto in termini di accertamenti impegni ed in vista della determinazione del risultato contabile della gestione ottenuto conto del principio della competenza finanziaria potenziata; all'interno della gestione di competenza, poi, è fondamentale distinguere:
- **L'equilibrio di parte corrente** destinato a contemplare le entrate e le spese legate al funzionamento ricorrente dell'ente che si presenta maggiormente critico in considerazione ed alla luce delle difficoltà a garantire la quadratura di tale segmento del bilancio;
  - **L'equilibrio di parte capitale** destinato a riflettere la gestione degli investimenti in termini di correlazione tra le entrate le spese in conto capitale che per la loro natura non sono destinate a manifestarsi ciclicamente in misura predeterminata;
  - **L'equilibrio delle partite di giro** destinato a riflettere la gestione dei servizi per conto terzi che per le loro caratteristiche devono garantire la necessaria correlazione corrispondenza tra entrata e spesa;
  - **L'equilibrio relativo alle partite sottoposte a vincolo** da intendersi in senso ampio anche avuto riguardo ad esempio all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria finalizzato a garantire il rispetto degli obblighi di destinazione gravanti sulle risorse postate nell'ambito del bilancio;



---

# Gli equilibri finanziari in corso d'anno

---

b) la **gestione di cassa** in relazione alle dinamiche monetarie afferenti all'entrate e alle uscite che conducono alla formazione della consistenza finale di cassa anche con l'obiettivo di scongiurare il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

c) la **gestione dei residui** in relazione alle posizioni attive e passive che sorgono al termine dell'esercizio avuto riguardo alle entrate e alle spese che hanno manifestato il requisito dell'esigibilità e che hanno avviato l'iter di realizzazione il quale non si è concluso alla chiusura del periodo amministrativo annuale.

---

# Monitoraggio della gestione

---

**Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:**

- ❖ il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ❖ il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- ❖ la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- ❖ la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

---

# Monitoraggio della gestione

---

**Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:**

- ❖ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- ❖ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- ❖ l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- ❖ le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

---

# La salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio

---

- ❖ **Con la SALVAGUARDIA EQUILIBRI si aggiorna la gestione:** accertato copre impegnato, di parte corrente, in conto capitale, partite finanziarie, movimento fondi, partite di giro; incassato e fondo cassa iniziale coprono pagato; residui attivi mantengono il grado di riscossione previsto. La salvaguardia equilibri non è solo puntuale alla data (es. luglio 2022) ma è prospettica, con proiezione al 31.12.2022.  
Di fondamentale importanza: verifica – in gestione - della copertura finanziaria delle obbligazioni già assunte (da legge; da contratto; da convenzione); in particolare quelle coperte da entrate corrente libere.
- ❖ **Con l'ASSESTAMENTO generale di bilancio si aggiorna la previsione:** per il 2022, previsione di entrata di competenza e di cassa, copre stanziamento di spesa, di competenza e di cassa; nel rispetto dei macro e dei micro equilibri. Per il 2023 e il 2024 previsione di entrata di competenza copre stanziamento di spesa di competenza, nel rispetto dei macro e dei micro equilibri.

---

# La salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio

---

- ❖ La Salvaguardia è precedente all'Assestamento.
- ❖ LE DUE OPERAZIONI SONO SUCCESSIVE E CORRELATE. CIO' CONSENTE DI FARLE CON UNA UNICA DELIBERAZIONE SE NON E' NECESSARIO ADOTTARE MISURE DI RIEQUILIBRIO
- ❖ Se la procedura di salvaguardia equilibri attesta il permanere degli equilibri, allora, il Consiglio può procedere ad assestare il bilancio, adottando le variazioni necessarie.  
SOLO DOPO LA SALVAGUARDIA E' POSSIBILE APPLICARE L'AVANZO LIBERO, TRAMITE ASSESTAMENTO

---

# La salvaguardia degli equilibri di bilancio

(Art. 193, D.Lgs. N. 118/2011)

---

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

---

# La salvaguardia degli equilibri di bilancio

(Art. 193, D.Lgs. N. 118/2011)

---

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

---

# Il provvedimento di salvaguardia degli equilibri

---

L'adempimento della salvaguardia degli equilibri implica l'efficace verifica della sussistenza delle seguenti condizioni di equilibrio, tenendo altresì conto degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni:

- **Equilibrio nella gestione di competenza**, da verificare in funzione del risultato atteso della gestione sulla base della proiezione al 31 12 distintamente per diverse aree rilevanti;
- **Equilibrio nella gestione dei residui**, in termini di possibile manifestarsi di andamenti non favorevoli legati soprattutto a residui attivi che impongono ulteriori accantonamenti mediante l'incremento degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- **Equilibrio nella gestione della cassa**, avuto riguardo nella ragionevole aspettativa di conclusione dell'esercizio con un saldo di cassa non negativo, in coerenza con uno specifico requisito che deve caratterizzare la predisposizione del bilancio di previsione;
- **Equilibrio nell'andamento del vincolo di finanza pubblica**, in relazione al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio al fine di riscontrare la ragionevole prospettiva di conclusione dell'esercizio sulla base delle grandezze finanziarie in via di formazione con un saldo finanziario maggiore di zero;



---

# Il provvedimento di salvaguardia degli equilibri

---

Inoltre, al momento del controllo della verifica degli equilibri di bilancio in corso d'anno, l'ente deve dare atto altresì di aver effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni. Naturalmente, nell'ipotesi di sussistenza degli equilibri di bilancio, non si rende necessaria l'adozione di alcun intervento di ripristino, potendo l'organo consiliare (sulla base dell'istruttoria compiuta la responsabile del servizio finanziario e del parere dell'organo di revisione economico finanziario) attestare positivamente il favorevole esito della gestione

In caso contrario, invece, devono essere adottati necessari provvedimenti finalizzati al ripristino dell'equilibrio del bilancio sulla base dell'ordine di priorità definito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che individua in modo progressivo le misure che dovrebbero condurre alla ricostituzione delle condizioni di equilibrio della gestione finanziaria.

---

# Il provvedimento di salvaguardia degli equilibri

---

Il primo strumento è rappresentato dal ricorso, per l'anno attuale e per due successivi, alle eventuali economie di spesa ed a tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione. Possono quindi essere impiegate le maggiori entrate conseguite e possono essere utilizzate eventuali riduzioni di spesa che congiuntamente concorrono a favorire il miglioramento dei saldi attesi della gestione finanziaria, fermo restando il rispetto dei vincoli destinazione.

In secondo luogo, per coprire eventuali squilibri la parte conto capitale è possibile fare ricorso ai proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili ed altre entrate in c/ capitale.

---

# Il provvedimento di salvaguardia degli equilibri

---

Laddove le due misure sopra elencate non fossero sufficienti, risulta possibile procedere a ripristino dell'equilibrio mediante l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche nell'ipotesi in cui l'ente sia in anticipazioni tesoreria. In questo modo il risultato finanziario relativo all'esercizio concluso viene impiegato in termini finanziari allo scopo di ripristinare l'equilibrio del bilancio in relazione all'esercizio di gestione garantendo così la possibilità di formalizzare positivamente la presenza delle condizioni richieste dall'ordinamento.

Qualora i diversi strumenti finora indicati nell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 non siano, ancora, idonei e sufficienti a ripristinare l'equilibrio del bilancio, poi, il legislatore ha previsto una soluzione ulteriore che può tradursi nell'intervento sulle tariffe ed aliquote di imposta (ovviamente qualora non sussistano vincoli normativi) nella prospettiva di aumentare le risorse a disposizione.

---

# Il provvedimento di salvaguardia degli equilibri

---

Oltre alla applicazione delle suddette misure “ordinarie” in caso di squilibrio, la deliberazione di salvaguardia deve obbligatoriamente affrontare due ulteriori aspetti:

1. **il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio:** qualora sia stata segnalata la esistenza di debiti fuori bilancio, il relativo importo dovrà essere iscritto in bilancio, unitamente alle risorse di entrata volte ad assicurare la copertura della corrispondente spesa, mentre la adozione della relativa delibera consiliare di riconoscimento può essere anche successiva alla delibera di salvaguardia, e dovrà comunque rispettare i criteri ed i limiti previsti dall'articolo 194 del TUEL. In occasione della salvaguardia si deve provvedere anche alla regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive e non ancora regolarizzati, consistenti in fattispecie che di norma configurano debiti fuori bilancio; sono inoltre ricompresi tra i debiti fuori bilancio anche quelli derivanti da lavori di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3, del TUEL;

---

# Il provvedimento di salvaguardia degli equilibri

---

2. la **verifica della congruità del F.C.D.E.** accantonato nel risultato di amministrazione ed il suo eventuale adeguamento in caso di “gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”: l’esempio n. 5 allegato al principio contabile n. 4/2 prevede che tale adeguamento del F.C.D.E. avvenga «*vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione*», e cioè aumentando - o riducendo - il fondo stesso (e quindi la quota di avanzo rappresentata dall’avanzo accantonato).

L’operazione di adeguamento comporta quindi una modifica della composizione del risultato di amministrazione, di cui si dovrà dare atto nella deliberazione consiliare di salvaguardia. Nel caso in cui si addivenga ad una riduzione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione, con conseguente incremento della quota libera dell’avanzo, la quota “svincolata” può essere utilizzata per finanziare il F.C.D.E. iscritto nel bilancio di previsione: a tal fine dovrà essere adottata una delibera di variazione al bilancio per applicare la quota di avanzo libero corrispondente all’importo svincolato, con il risultato che nell’esercizio in corso di gestione si liberano le risorse correnti fino ad allora destinate ad assicurare la copertura finanziaria del F.C.D.E. iscritto in bilancio.

---

# Assestamento generale di bilancio

---

Il 31 luglio di ciascun anno è il termine entro il quale il consiglio comunale deve adottare, oltre alla **delibera di salvaguardia**, anche la **deliberazione di assestamento generale** (articolo 175, comma 8, del TUEL):

- ❖ con l'assestamento generale si verifica la attendibilità di tutte le voci del bilancio, sia di entrata che di uscita, alla luce delle risultanze della gestione quali emergono dopo che è trascorso metà esercizio, e si adottano le variazioni conseguenti.

Ambedue i provvedimenti, seppure previsti da norme diverse e caratterizzati da una propria specificità, **sono finalizzati ad assicurare il pareggio del bilancio e l'equilibrio della gestione**: per quanto concerne la redazione dei relativi provvedimenti agli enti va riconosciuta una ampia facoltà, e possono decidere di adottare un'unica delibera di assestamento/salvaguardia oppure due delibere separate.

---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

- ✓ **Equilibri di parte corrente;**
- ✓ **Equilibri in c/capitale**
- ✓ **l'Equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	ACCERTAM.	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>			Disavanzo di amministrazione <sup>(4)</sup>		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto riplanato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(3)</sup> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(3)</sup>					
<b>TITOLO 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<b>TITOLO 1</b> - Spese correnti		
<b>TITOLO 2</b> - Trasferimenti correnti			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(5)</sup>		
<b>TITOLO 3</b> - Entrate extratributarie					
<b>TITOLO 4</b> - Entrate in conto capitale			<b>TITOLO 2</b> - Spese in conto capitale		
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(5)</sup>		
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>		
<b>TITOLO 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie			<b>TITOLO 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie		
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(5)</sup>		
<b>Totale entrate finali</b> .....	-	-	<b>Totale spese finali</b> .....	-	-
<b>TITOLO 6</b> - Accensione di prestiti			<b>TITOLO 4</b> - Rimborso di prestiti		
			<del>di cui</del> Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(6)</sup>		
<b>TITOLO 7</b> - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			<b>TITOLO 5</b> - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		
<b>TITOLO 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro			<b>TITOLO 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro		
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	-	-	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	-	-	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	-	-
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b> <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio <sup>(7)</sup></i>	0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	-	-
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	0,00	0,00	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	0,00	0,00

*Note al quadro generale riassuntivo*

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.



---

# Altri equilibri finanziari rilevanti

---

<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	0,00
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) <sup>(8)</sup>	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) <sup>(9)</sup>	0,00
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	0,00
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) <sup>(10)</sup>	0,00
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>0,00</b>

---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

**Equilibri di parte corrente**, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie);

---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.

---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche **l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente** (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) **al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate** alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle **variazioni degli accantonamenti** di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. **L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente** effettuata in sede di rendiconto.

---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

**Equilibri in c/capitale**, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;

---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se positivo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie).

---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina **l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate** alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.

---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

**l'Equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza**, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.



---

# La verifica degli equilibri

(Punto 13.4 dell'Allegato 4/1 di cui al D.Lgs. N. 118/2011)

---

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Il prospetto degli equilibri delle Regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie.

Infine il prospetto determina il **Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali**, nel rispetto dei principi contabili

# La verifica degli equilibri

(Prospetto Allegato n. 10 al Rendiconto)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione		
VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (iscritto in entrata)	(+)	
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	
<i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		-

# La verifica degli equilibri

(Prospetto Allegato n. 10 al Rendiconto)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I+L+M)</b>		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		-

# La verifica degli equilibri

(Prospetto Allegato n. 10 al Rendiconto)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)</b>		-
Z(1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		-
-Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		-

# La verifica degli equilibri

(Prospetto Allegato n. 10 al Rendiconto)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>	<b>-</b>
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		
Risorse vincolate nel bilancio		
	<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>-</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
	<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>-</b>

# La verifica degli equilibri

(Prospetto Allegato n. 10 al Rendiconto)

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
<b>O1) Risultato di competenza di parte corrente</b>		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N <sup>(1)</sup>	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto <sup>(+)</sup> / <sub>(-)</sub> <sup>(2)</sup>	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		-

# La verifica degli equilibri

(Prospetto Allegato n. 10 al Rendiconto)

A)	Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.	
C)	Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.	
D1)	Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio	
E)	Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.	
Q)	Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.	
S1)	Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.	
S2)	Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.	
T)	Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.	
U1)	Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio	
X1)	Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.	
X2)	Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.	
Y)	Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.	
(1)	Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.	
(2)	Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di	
(3)	Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.	

---

# Adeguamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

(Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

---

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- ✓ in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- ✓ in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.



---

# Adeguamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

(Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

---

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

---

# Adeguamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

(Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

---

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.

Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

---

# Adeguamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

(Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

---

Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

---

# Altri accantonamenti

---

Oltre al FCDE – fondo crediti dubbia esigibilità – che va revisionato sia in conto competenza, sia nel rendiconto, devono essere revisionati – ed eventualmente aggiornati in conto competenza mediante assestamento di bilancio – anche altri accantonamenti quali:

- Fondo garanzia debito commerciali;
- Fondo rischi contenzioso
- Fondo perdite società partecipate
- Fondo riconciliazione crediti / debiti società ed enti partecipati
- Fondo rinnovo contratti di lavoro dipendenti e segretario
- Fondo rischi escussioni garanzie
- Fondo trattamento fine mandato sindaco
- Altri fondi rischi
- Altri fondi oneri futuri

---

# Gli equilibri di bilancio possibili con l'avanzo libero

---

Anche nel 2023 l'avanzo libero può concorrere al raggiungimento degli equilibri di bilancio, così come previsto dalla Legge di bilancio.

Tale misura era già stata introdotta durante la fase più acuta della pandemia e rafforzata per far fronte al caro bollette.

Il comma 775 della Legge n. 197/2022 prevede che: *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per via del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022”*.

Tale norma è simile a quella dettata dall'art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2022 e supera del tutto il rigido ordine di priorità imposto dall'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

# Gli equilibri di bilancio possibili con l'avanzo libero

---

L'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, infatti, prevede che: *“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

*a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*

*b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*

*c) per il finanziamento di spese di investimento;*

*d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

*e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.”*

---

## Gli equilibri di bilancio possibili con l'avanzo libero

---

La seconda deroga riguarda i tempi. Infatti, agli enti è consentito applicare gli avanzi, dopo l'approvazione del rendiconto, fin dalla previsione iniziale degli atti di programmazione, derogando all'ordinario regime che consente di farlo solo con variazione.

In tal modo, viene aggirata anche la regola fissata dal punto 9.2.12 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che normalmente autorizza ad utilizzare l'avanzo solo *“nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del dlgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)”*, ovvero solo dopo aver verificato con provvedimento consiliare la sussistenza degli equilibri di bilancio.

Questo adempimento è abitualmente in calendario a luglio, per cui la norma ha un evidente effetto anticipatorio.